CITTA' DI GROTTAGLIE
(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. **176**

Data: **16/12/2020**

Organi Politici

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA. MISURE CONTENIMENTO COVID-19.

IL ORGANI POLITICI\SINDACO

D'ALO' CIRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CITTA' di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Settore Protezione Civile

Ordinanza Sindacale n.176 DEL 15.12.2020

Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela sanitaria.
Misure contenimento Covid-19.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale "*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.*";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n° 83 del 30.07.2020, che proroga lo stato di emergenza Covid-19 sino al 15.10.2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante "*primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto Nazionale e che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ritenuto, altresì, necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in dieci giorni il tempo di incubazione;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020*;*

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha dichiarato la Puglia come "caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto";*

Considerato che:
- il contagio può realizzarsi anche con contatto con superfici infette e che le aree a gioco e i giardini della Città risultano molto frequentate, soprattutto, da minorenni privi di dispositivi individuali e che non rispettano il distanziamento di sicurezza ed in molti casi non sono accompagnati da adulti;
- oltre alla mobilità delle persone connessa allo svolgimento delle attività e dei servizi resi possibili dalla normativa nazionale, si rileva sistematicamente sul territorio comunale, da parte di larghe fasce della popolazione, la frequentazione a scopo ricreativo di strade, piazze e, in genere, di luoghi di ritrovo con elevato il rischio di assembramenti e quindi di contagio;

- lo stazionamento di persone per ragioni di socialità o, comunque, per ragioni diverse dalla necessità di fruire di beni e di servizi resi possibili dalla normativa nazionale in vigore non appare compatibile con la situazione epidemiologica del territorio e comunque non corrispondente all'interesse supremo della tutela della salute pubblica;

Ravvisata l'urgenza di ridurre al minimo le occasioni nelle quali si verificano assembramenti di persone non motivati da ragioni di stretta necessità e di adottare, quindi, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo agli attrattori che indurrebbero fenomeni di concentrazione di persone;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustifichino condizioni di eccezionalità tali da adottare misure straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio della popolazione;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, con effetto immediato:

ORDINA

DAL 16 DICEMBRE 2020 all' 1 GENNAIO 2020 (COMPRESO)

1. la riapertura del **Cimitero Comunale, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00 di tutti i giorni**, per un numero massimo di 50 persone alla volta;

2. le operazioni urgenti di tumulazione ed estumulazione, dovranno essere effettuate **entro le ore 10:00** o nella fascia pomeridiana, oltre le ore 16:00, con la presenza di un numero massimo di n° 6 familiari;

3. vista la nota con la quale i titolari di distributori automatici H24 hanno dichiarato di aver predisposto misure tecnologiche anti assembramento, pervenuta al Comune di Grottaglie in data 25.11.2020, **la chiusura, nella fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande**, fatta eccezione per i distributori automatici di sola acqua (c.d. "casette d'acqua"), dei distributori automatici di tabacchi e di carburante, dei distributori automatici di farmacie e parafarmacie, nonché di quelli presenti presso uffici, caserme, strutture sanitarie;

4. che durante l'**apertura** del **mercato settimanale** del giovedì, gli esercenti consentiranno la permanenza di non più di 2 persone alla volta in prossimità della propria postazione, distanziate tra di loro di almeno 1 metro e con indicazione sul manto stradale della posizione da occupare dagli avventori da apporsi a cura degli operatori commerciali in esso operanti;

5. la **chiusura** e la conseguente non fruibilità, di tutte le Piazze ed aree gioco, nonché delle zone adiacenti alle stesse, tra cui sono comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: Piazza Principe di Piemonte, Pizza Verdi, Piazza Unicef, Piazza Cafforio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Rossano, Piazza Regina Margherita, Piazza Fago, Piazza San Ciro, Piazza Padre Pio, Piazzetta Colombo e la piazzetta sita tra Via Colombo e Viale Di Vittorio, piazzetta di Via XXV Aprile/Via Portelle delle Ginestre, piazza delle regioni, Piazza Madre Teresa Quaranta e, comunque, di tutte le altre aree a verde qui non espressamente elencate;

6. il divieto di permanenza e lo stazionamento di persone, ad eccezione del transito pedonale e veicolare, non motivati da ragioni di stretta necessita;

7. il divieto di consumare alimenti e bevande all'interno o in prossimità **di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande;**

8. resta confermato l'allargamento della fascia oraria di libero transito all'interno della **ZTL** dalle ore19:30 alle ore 24:00 (dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30 il libero transito resta consentito);

9. la sospensione dell'area pedonale di Viale Matteotti, nelle domeniche e nei giorni festivi;

9. alle attività commerciali, di contingentare il numero degli ingressi, nel rispetto del numero massimo di persone previsto, che dovrà essere indicato su appositi cartelli;

PRECISA

● che le attività di ristorazione, ferme restando le disposizioni di cui alla lett. gg) del DPCM del 3 dicembre 2020, vigente sino al 15 gennaio 2021, sono consentite sempre con consegna a domicilio e dalle ore 5.00 alle ore 22.00, con modalità di asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle immediate adiacenze;
● nelle aree sopra citate in cui vige il divieto di permanenza è possibile stazionare, per il tempo strettamente necessario, per fruire dei beni e dei servizi delle attività consentite dalla normativa nazionale vigente;
● che resta consentito il solo passeggio anche nelle zone in cui vige il divieto di permanenza e di stazionamento;

RAMMENTA

● l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM;
● che è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
● ai titolari e/o gestori di esercizi pubblici di predisporre le condizioni per garantire, sia all'esterno e sia all'interno degli stessi esercizi, il rispetto della distanza interpersonale prevista dal vigente DPCM, al fine di evitare assembramenti mediante la predisposizione di corridoi con l'ausilio di elementi fisici nonché di distanziatori opportunamente segnalati;
● la costante sanificazione delle postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, con particolare riguardo alle relative tastiere e pulsantiere;

RESTANO SALVE

eventuali modifiche o integrazioni di quanto disposto nella presente ordinanza, a seguito dell'emanazione di successivi DPCM, nonché di quanto emergerà dai nuovi dati epidemiologici;

SANZIONI

i trasgressori saranno puniti, ai sensi della vigente normativa, con una sanzione **da € 400,00 a € 1.000,00;**

INFINE ORDINA

di inviare copia della seguente ordinanza alla Prefettura di Taranto, alla Provincia di Taranto, al Commissariato di Polizia di Grottaglie, al Comando di Polizia Locale di Grottaglie, al Comando Stazione dei Carabinieri di Grottaglie, al Gestore dei Servizi Cimiteriali affinché se ne dia attuazione.

Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaglie.

Dalla residenza municipale, addì 15 dicembre 2020

Il Sindaco
Avv. Ciro D'Alò